



Cristiana Cianitto

(ricercatore in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria")

Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione.
Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti nella società multiculturale *

SOMMARIO: 1. Premesse - 2. Un possibile modello alternativo di tutela: la forma della tutela - 3. Un possibile modello alternativo di tutela: la sostanza della tutela - 4. Alcuni casi pratici - 4.1. Il leader politico - 4.2. Il leader religioso - 5. Conclusioni.

1 - Premesse

In molte società contemporanee, comunità diverse convivono sullo stesso territorio rendendo il multiculturalismo non più un ideale a cui tendere, ma un dato di fatto da governare con gli strumenti della cultura, della politica e del diritto. Ciascuna di queste comunità reclama dallo Stato istituzione un riconoscimento della propria identità e delle proprie peculiarità nell'ambito di una cornice normativa comune a tutto lo Stato nazione¹. In questo contesto i gruppi religiosi richiedono visibilità e riconoscimento. Domandano inoltre, per l'esercizio della propria libertà di religione, una tutela in qualche misura privilegiata, rispetto a quella accordata ad altri diritti fondamentali di pari livello. Questa situazione genera innumerevoli conflitti che contrappongono le libertà fondamentali rivendicate da un gruppo a quelle reclamate da un altro gruppo e le libertà fondamentali dei singoli da un lato e quelle dei singoli organizzati in gruppi dall'altro. La crescente frequenza e importanza di questi conflitti richiede di verificare quale sia la migliore strategia per affrontare quelli tra di essi che contrappongono libertà di religione e di espressione.

La libertà di religione e la libertà di espressione, così come sono oggi concepite e regolate, sono il frutto di un'elaborazione filosofica e storica per

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Già Enrico Vitali aveva osservato come l'istanza pluralista nel passato fosse valida nei confronti delle pretese totalitarie della Stato, mentre oggi torna di attualità proprio nei confronti di quelle società intermedie, come le confessioni religiose, che vorrebbero assicurarsi posizioni di privilegio. Si veda **E. VITALI**, *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, Il Diritto Ecclesiastico, 1980, p. 67.



cui l'una trova il suo senso compiuto nell'esistenza dell'altra: questo è il punto di arrivo di un lungo percorso attraverso cui sono emersi, nella dialettica tra stato e chiesa, i principi della separazione degli ordini, della libertà di credo e il concetto di diritti fondamentali. Come già affermava Jemolo, la libertà di diffondere le proprie idee anche in campo religioso è la prima e la più sacra delle libertà da cui tutte le altre discendono, perché per ogni essere umano è fondamentale il rapporto con la trascendenza². Fino al XVIII secolo, la dialettica tra libertà di espressione e libertà di religione si è sviluppata all'interno di una società largamente religiosa, vale a dire tra esponenti di differenti confessioni religiose cristiane o, all'interno del medesimo gruppo religioso, tra dissidenti e ortodossi. Con il diffondersi della cultura illuminista, a partire dal XVIII secolo, acquista rilievo pubblico un nuovo protagonista, l'ateo, l'agnostico, il non credente che si serve della propria libertà di espressione in contrapposizione con la libertà di religione altrui. Dopo oltre due secoli in cui queste due libertà sono state contrapposte, le riflessioni provocate dalle vicende delle vignette danesi e di *Charlie Hebdo* hanno preso un'altra direzione, sottolineando la complementarità di questi due diritti³. In questa prospettiva la libertà religiosa emerge come una libertà di espressione qualificata da aspetti teologici, antropologici e giuridici caratteristici dell'esperienza religiosa e meno presenti, o almeno modulati in forme differenti, nell'espressione del pensiero in sé e per sé considerata.

Il riconoscimento di questa irriducibile peculiarità dell'esperienza religiosa costituisce la premessa indispensabile per riconsiderare l'intero rapporto tra libertà di religione e libertà di espressione.

Innanzitutto libertà di espressione e libertà di religione costituiscono due diritti fondamentali dell'individuo che sono regolati in condizione di parità negli ordinamenti giuridici delle moderne democrazie occidentali: non può esistere una gerarchia tra queste due libertà, poiché, come già detto, esse tutelano aspetti differenti ma ugualmente centrali della personalità umana. Il coordinamento tra questi due diritti è assicurato dal

² Si veda **A.C. JEMOLO**, *I problemi pratici della libertà*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 136.

³ L'attuale polemica sulla necessità di mantenere una tutela specifica per il diritto di libertà religiosa ha riportato alla ribalta un dibattito vivo già in epoca liberale. Sul punto si rinvia tra gli altri alla produzione scientifica di Elizabeth Shakman Hurd e in particolare a **E. SHAKMAN HURD**, *The International Politics of Religious Freedom*, IIC Quarterly, Special issue on "Living with Religious Diversity," S. Sikka, L.G. Beaman (eds.), 2014. L'A. sottolinea come le rivendicazioni basate sulla libertà di religione a livello globale siano tali da porre in pericolo la stessa democrazia (p. 225) a causa dell'organizzazione interna dei gruppi religiosi spesso fortemente gerarchizzata e poco incline a una considerazione positiva del dissenso.



fatto che entrambi debbono venire esercitati in forme compatibili con i principi fondanti della democrazia. In quest'ottica diviene centrale il concetto di rispetto dei diritti altrui. Infatti se la caratteristica fondamentale delle moderne democrazie è quella di assicurare il rispetto della personalità umana, della dignità di essere cittadino di pari livello con qualsiasi altro soggetto che opera all'interno della società organizzata, allora il limite del rispetto dei diritti altrui diviene centrale.

In altre parole, uno Stato democratico - cioè in grado di farsi portatore, in regime di parità, degli interessi di tutti i suoi membri in sistemi di rappresentatività diffusa - e laico - vale a dire attento alle esigenze spirituali dei propri consociati e al contempo equidistante dalle loro espressioni istituzionali e associative - non può limitare la libertà di espressione per garantire la libertà religiosa fino a ricomprendere in essa la tutela del sentimento religioso⁴, né può ampliare a dismisura l'ambito della libertà di espressione creando un'equazione tra giuridicamente possibile e moralmente lecito.

Quest'ultima considerazione introduce un ulteriore elemento nell'analisi del rapporto tra libertà di religione e di espressione, la distinzione tra liceità giuridica e morale delle azioni. Fermo restando, infatti, che entrambe le libertà qui considerate restano irrinunciabili, si pone il quesito della funzione del diritto, e del diritto penale in particolare, nella disciplina dei reati connessi alla manifestazione del pensiero.

Le legislazioni oggi vigenti in materia di *hate speech*, dalla Gran Bretagna alla stessa Italia, mostrano l'inadeguatezza del diritto a gestire il fenomeno dell'incitamento all'odio religioso⁵.

Se per *hate speech* intendiamo infatti tutte quelle forme di espressione, verbale e non verbale, dirette a incitare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia o altre forme di odio basate sull'intolleranza, incluse l'etnocentrismo, il nazionalismo aggressivo, la discriminazione e l'ostilità verso le minoranze, i migranti e le persone non autoctone di un determinato

⁴ Queste considerazioni erano già state portate all'attenzione dei giuristi da Arturo Carlo Jemolo ben prima delle legislazioni in materia di *hate speech*, affermando che "La protezione dei sentimenti [...] importa fatalmente riduzione della libertà di critica, e quindi riduzione della libertà di polemica, che è una delle forme di diffusione delle proprie idee". Si veda **A.C. JEMOLO**, *I problemi pratici*, cit., p. 130. Ma su questa linea di pensiero è anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dalla sentenza Otto Preminger in poi. Sul punto si veda l'efficace passaggio del recente articolo di **J. MARTÍNEZ-TORRÓN**, *La tragedia di Charlie Hebdo: algunas claves para un análisis jurídico*, in *El Cronista*, 50/2015, p. 26.

⁵ Per una trattazione esaustiva di questi ordinamenti in relazione al tema si rinvia a **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2016.



luogo⁶, le possibili fattispecie sottese a questa definizione normativa appaiono quanto di più indeterminato e sfuggente; al contrario le norme in materia di *hate crimes*, che riguardando fatti connotati da un pregiudizio che si riverbera sul movente del delitto, possono essere cristallizzate in fattispecie che rispettano i criteri fondamentali degli ordinamenti penali improntati al rispetto del principio di offensività, legalità e tassatività. In altre parole, le norme in materia di *hate speech* risentono di una serie di limiti che riflettono la difficoltà di definire giuridicamente fenomeni per propria natura liquidi, sfuggenti e difficilmente sussumibili in categorie generali e astratte capaci di un'adeguata disciplina senza sacrificare i diritti fondamentali della persona. Nei fatti, la legislazione penale in materia di *hate speech* costituisce una normativa di principio che soddisfa l'esigenza tutta politica di garantire a gruppi sociali minoritari una tutela essenzialmente simbolica, che soltanto raramente si traduce in protezione reale. Ciò è dovuto al fatto che queste norme soffrono di limiti concettuali e tecnici che si riflettono inevitabilmente sulla loro corretta formulazione e applicazione. I limiti concettuali attengono alla difficoltà di elaborare regole che, nel tentativo di prevenire espressioni che incitano all'odio religioso di singoli o gruppi, evitino di scivolare in altrettante forme di censura preventiva di idee non gradite a parti più o meno consistenti della società; i limiti relativi alla tecnica normativa attengono invece alla creazione di reati di pericolo dove l'anticipazione della tutela determina problemi di compatibilità con i principi di tassatività, offensività e legalità delle norme penali, principi che sono fondamentali in tutte le democrazie contemporanee. Da ultimo, tracciare una linea distintiva chiara tra incitamento all'odio contro le persone e incitamento all'odio contro le idee che queste professano non è sempre facile specie in relazione alle mere espressioni di idee. C'è poi da considerare che per alcune comunità, quale quella musulmana, distinguere tra i contenuti della fede e i credenti che la professano è alquanto difficile⁷.

Per questi motivi la norma penale non sembra essere uno strumento pienamente idoneo a realizzare la prevenzione della conflittualità sociale in materia di contrasto tra libertà fondamentali, come quello che può presentarsi tra la libertà religiosa e la libertà di espressione. Il diritto penale,

⁶ Cfr. **COUNCIL OF EUROPE'S COMMITTEE OF MINISTERS**, *Recommendation 97(20)*; **A. WEBER**, *Manual on Hate Speech*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, p. 3 ss.

⁷ Si veda **P. CUMPER**, *Blasphemy, Freedom of Expression and the Protection of Religious Sensibilities in Twenty-First Century Europe*, in J. Temperman, A. Koltay (eds.), *Blasphemy and freedom of Expression. Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 156-157.



per sua natura, esprime la reazione dell'ordinamento giuridico davanti a eventi considerati dannosi per la convivenza civile poiché lesivi di beni giuridici meritevoli di tutela. Esso arriva, per così dire, a danno già concretizzatosi e mira a ristabilire l'ordine sociale violato attraverso la sanzione irrogata al termine del processo⁸. Tentare quindi di proteggere la dignità di una persona, che si estrinseca nella libertà di religione, quando entra in conflitto con la dignità di un'altra persona, che si estrinseca nella libertà di manifestare il proprio pensiero, sembra il tentativo, destinato al fallimento, di proteggere l'essere umano da se stesso. Stabilire in linea teorica e in maniera efficace, cioè giuridicamente e tecnicamente chiara, quale sia il bene giuridico da proteggere è in questi casi impossibile, se non con sacrificio del principio di oggettività. Inoltre in un sistema siffatto si lascia un enorme margine di discrezionalità al giudice del caso concreto che finisce di fatto a stabilire la politica criminale dello Stato sulla base della propria formazione e sensibilità⁹. Infine la Pubblica Accusa deve affrontare problemi probatori non indifferenti, soprattutto in ordine all'elemento soggettivo del reato, poiché la prova della finalità di incitamento all'odio risulta quasi sempre "diabolica".

Un diritto penale fedele ai suoi principi fondamentali, invece, dovrebbe recuperare il principio del danno di millisiana memoria, cioè dovrebbe focalizzarsi da un lato sull'effettività della lesione dei beni giuridici tutelati e dall'altro evitare un'ipernormativizzazione che, con i suoi eccessi definitivi, finisce per rendere di fatto inapplicabili le leggi¹⁰.

2 - Un possibile modello alternativo di tutela: la forma della tutela

Una possibile soluzione al contrasto tra libertà di religione e libertà di espressione potrebbe essere individuato nel recupero della distinzione tra

⁸ Il sistema penale può avere tra le proprie funzioni quella della prevenzione generale, ma questa non può costituire l'unico fine della pena irrogata dal giudice e neppure l'unico fine perseguito dal legislatore, poiché la pena per sua natura sanziona un fatto del passato e guarda scarsamente al futuro. Nel momento in cui il legislatore formula la legge penale spera che questa sia applicata il meno possibile; in tal senso la legge penale cerca di svolgere una funzione preventiva corrispondente al proprio effetto deterrente e intimidatorio. Cfr. **M. DONINI**, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. XIII-XIV; **M.A. CATTANEO**, *Pena diritto e dignità umana*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 131 ss.

⁹ Su queste tematiche e, in particolare, sul ruolo della giurisprudenza quale fonte del diritto si veda **M. DONINI**, *Europeismo*, cit.

¹⁰ Cfr. **D. OVERGAAUW**, *The paradoxes of liberty: the freedom of speech (re-)considered*, Amsterdam Law Forum, 2:1/2009, p. 30.



libertà e licenza: non tutto ciò che non è giuridicamente vietato è moralmente lecito, poiché le libertà assicurate dall'ordinamento vanno esercitate con responsabilità¹¹.

Alcuni studiosi hanno ipotizzato un modello di tutela (*self-restraint model*) basato di fatto sull'autocensura¹² delle manifestazioni di pensiero di coloro che, per il ruolo ricoperto nella società o per la natura intrinseca delle proprie dichiarazioni, potrebbero ledere la sensibilità di parte dell'opinione pubblica. Come ha più volte osservato Tariq Ramadan¹³ e la stessa Commissione di Venezia¹⁴, la natura ormai largamente plurale della società europea impone che il discorso pubblico debba essere improntato a un generale principio di "cortesia istituzionale" e di "rispetto per i sentimenti degli altri"; in breve si vorrebbe che il discorso pubblico fosse *politically correct*.

Un modello così enunciato pone più di qualche dubbio in punto di diritto, ma prima di analizzare gli aspetti più tecnici pare doveroso soffermarsi su una conseguenza inevitabile di questo modello. Se la manifestazione del pensiero di chi parla deve tenere conto della sensibilità delle comunità che fanno parte della società multiculturale in un generale clima di rispetto delle reciproche prerogative, anche le suddette comunità devono improntare le proprie reazioni alla considerazione di chi parla e delle opinioni altrui, cosa che non sempre avviene. Le comunità devono, cioè, accettare la dinamica democratica al proprio interno sviluppando una consapevolezza democratica anche a livello di gruppo. Già questo dato appare perlomeno utopico se non altro per quelle comunità di più fresco insediamento nelle società occidentali e che più faticano ad adeguarsi alle regole del "gioco" democratico. Il rispetto dovrebbe, quindi, essere reciproco così come il *politically correct*.

¹¹ Questi argomenti sono condivisi anche da parte della dottrina ecclesiasticistica. Si veda a proposito **J. MARTÍNEZ-TORRÓN**, *La tragedia*, cit., p. 30; **S. PRISCO**, *Je suis Charlie, mais il faut réfléchir*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 4; **S. FERRARI**, *Leggi a tutela di Dio. Dopo la strage nella redazione di Charlie Hebdo*, in *Il Regno - Attualità*, 3/2015, p. 168. Si veda anche **E. HEINZE**, *Towards the abolition of hate speech bans: a "viewpoint absolutist" perspective*, in M.L.P. Loenen, J.E. Goldschmidt (eds.), *Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line?*, Intersentia, Antwerpen, 2007, p. 303.

¹² Sul dibattito si veda tra gli altri **P. CUMPER**, *Blasphemy*, cit., p. 158.

¹³ Cfr. **T. RAMADAM**, *Free speech and civic responsibility*, 6 February 2006 (www.nytimes.com/2006/02/05/opinion/free-speech-and-civic-responsibility.html).

¹⁴ **VENICE COMMISSION**, *Blasphemy, insult and hatred. Finding answers in a Democratic Society*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2010, par. 95.



Ciò premesso, va da sé che in punto di diritto ipotizzare un modello esclusivamente basato sull'autocensura appare fortemente lesivo della libertà di espressione poiché i fattori che possono influenzare le scelte di chi deve immettere un messaggio nello spazio pubblico vanno ben oltre il rispetto della sensibilità altrui e sovente sconfinano nella paura delle reazioni della comunità *target* che potrebbe non essere rispettosa delle regole democratiche. Il rischio è il conformismo più bieco.

In secondo luogo, un modello di tutela così concepito non fornisce alcuna indicazione circa l'individuazione dei gruppi *target* in relazione ai quali la manifestazione del pensiero dovrebbe autolimitarsi ingenerando così, ed è questa la terza criticità, ostilità nei confronti di certi gruppi sociali e divisioni nella società stessa.

Nonostante le criticità appena sottolineate il *self-restraint model* ha il pregio di cercare di dare un contenuto a quel richiamo ai doveri e responsabilità che la CEDU indica nell'art. 10 per l'esercizio democratico della libertà di espressione. La difficoltà sta nel trovare una definizione giuridicamente pregnante e vincolante per un impegno che non può essere calibrato sulla sensibilità dell'opinione pubblica in tutte le sue componenti.

Il tentativo è quindi quello di non richiamare concetti di moralità astratta connotati da un'etica che, per sua natura, non può che essere contestualizzata. Ci si potrebbe forse riferire a un'etica pubblica¹⁵ in cui al singolo compete la responsabilità di esercitare le libertà assicurate dall'ordinamento nel rispetto delle altrui libertà e convinzioni. Un sistema giuridico ispirato ai principi del costituzionalismo liberale deve infatti assicurare a tutti il godimento pacifico di queste libertà nel rispetto reciproco, rendendo effettivo il principio di laicità. Uno Stato genuinamente laico, per dirla con Waldron¹⁶, è quello che si adopera affinché tutti i cittadini siano membri della società in condizione di parità, dando in tal modo un contenuto concreto alla dignità umana di ciascuno di essi¹⁷. In questo senso diviene possibile coordinare il riferimento ai doveri e responsabilità inerenti all'esercizio del diritto di libertà di espressione (art.

¹⁵ "Si può concepire un'etica senza Dio, ma non un diritto o un'etica senza morale. Le scelte sono inevitabili ma anche qualificanti la dimensione "pubblica" della ragione come del diritto. E' necessario un nuovo patto sociale che porti alla "costruzione di un'etica pubblica, non privata, di comune riconoscimento. La formazione di un nuovo codice penale, cioè di un patto costituzionale sulle libertà e sui valori fondamentali condivisi, non è l'obiettivo di tale rinnovamento costituzionale, ma potrebbe costituir[n]e [...] un momento". Cfr. M. DONINI, *Europeismo*, cit., p. 207-208.

¹⁶ Si rinvia a J. WALDRON, *The harm in hate speech*, Harvard University Press, 2012.

¹⁷ In questo senso, nel suo scritto sui fatti di Charlie Hebdo, si esprime anche J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La tragedia*, cit., p. 28.



10 CEDU) e l'affermazione dell'inviolabilità della dignità umana contenuta nell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: i doveri e le responsabilità che la libertà di espressione porta con sé esprimono il rispetto della dignità umana che è il principio interpretativo forte dei diritti fondamentali sanciti in queste norme. Ciò trova esplicito riconoscimento nel preambolo della Carta di Nizza che espressamente dichiara che "Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future"¹⁸. E se sia nella Carta di Nizza¹⁹ sia nella CEDU²⁰ è stato inserito il divieto dell'abuso del diritto, il motivo è proprio quello di evitare l'implosione del sistema laddove i singoli diritti siano concepiti in maniera assoluta senza relazione reciproca.

Anche in questo senso, rimane comunque la difficoltà di riempire di significato normativo la locuzione "dignità umana" in maniera sufficientemente precisa. D'altro canto, non ci si può aspettare che il legislatore riesca a definire in maniera chiara questo concetto una volta per tutte: spetta alla società civile fornire i referenti di senso che, nella naturale evoluzione storica della società e del costume, consentano ai giudici di dare un contenuto giuridico adeguato a questa nozione.

3 - Un possibile modello alternativo di tutela: la sostanza della tutela

Il compito di aiutare il legislatore a intercettare i referenti di senso per riempire di significato la locuzione "dignità umana" nei diversi contesti spazio-temporali, spetta in prima battuta a ciascun cittadino nella convinzione che ogni atto sociale è anche un atto politico²¹, nell'applicazione di un generale criterio di continenza verbale. È però possibile individuare almeno quattro attori sociali forti che possono svolgere un'azione particolarmente incisiva nelle proprie aeree di competenza: (a) le istituzioni pubbliche, (b) gli ordini professionali, (c) le

¹⁸ A completamento del quadro l'art. 22 della stessa Carta di Nizza sancisce il riconoscimento della diversità culturale, religiosa e linguistica come valore da rispettare.

¹⁹ Cfr. art. 54.

²⁰ Cfr. art. 17. Sui limiti intrinseci al godimento dei diritti sanciti dalla convenzione si veda già **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 70 ss.

²¹ Ogni atto posto in essere dai singoli nella società costituisce di per sé un atto che ha una rilevanza politica, anche se non è detto che ne abbia una giuridica. Si veda **H. Kelsen**, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, traduzione italiana di R. Treves, Torino, Einaudi, 2000, p. 49 ss.



confessioni religiose, (d) più in generale, tutti coloro che hanno la responsabilità di parlare al pubblico.

(a) L'area di intervento corrispondente alle istituzioni pubbliche non è solo quella della normativa penale che appare insufficiente e inadeguata a risolvere i possibili conflitti tra libertà di religione e libertà di espressione sul lungo periodo. È soprattutto l'ambito dell'educazione e dell'istruzione: è qui che nelle democrazie contemporanee si gioca la partita dell'integrazione e della tolleranza. Come già dichiarato più volte a livello internazionale²², l'istruzione gioca un ruolo chiave nella prevenzione di lungo periodo dei fenomeni di intolleranza. Insegnare alle nuove generazioni che le libertà vanno esercitate nel rispetto della diversità in una società che diviene sempre più multireligiosa e multiculturale è la sfida che le strutture educative nel complesso non hanno ancora assunto fino in fondo, in assenza di un progetto di integrazione culturale di lungo periodo²³.

Sia il modello assimilazionista francese, che quello multiculturalista britannico mostrano, anche se in gradi diversi, i limiti di una politica fondata sul presupposto che i valori delle democrazie occidentali siano vincenti e rappresentino quindi il punto di riferimento per i sistemi politici di ogni regione del mondo: in un contesto culturale sempre più diversificato questo presupposto va continuamente spiegato, verificato e ridiscusso con le nuove generazioni²⁴. Il rispetto dei diritti fondamentali può essere preteso dalle democrazie liberali soltanto con un'opera di costruzione critica della propria identità che è andata perdendo di incisività nel tempo. Il fanatismo religioso e culturale va sradicato, ma non certo sostituito da un corrispondente fanatismo della libertà di parola: libertà di parola non è

²² A titolo di esempio si vedano **OSCE-ODHIR**, *Preventing and responding to hate crimes. A resource guide for NGOs in the OSCE region*, Varsavia, Osce Publishing, 2009, p. 69 ss.; **OHCHR - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS**, *ABC - Teaching Human Rights: Practical Activities for Primary and secondary Schools*, 2004, (www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx).

²³ Si veda **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche. Perché l'amore conta per la giustizia*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 309, che sottolinea anche come a garanzia delle minoranze deve essere attuato un sistema che assicuri un corretto equilibrio dei poteri dello Stato nell'indipendenza della magistratura dal potere politico.

²⁴ "Ogni legge, ogni atto normativo, dà per presunti gli oceani di significato sui quali poggia la forza ingiuntiva del comando [...] Nell'imporsi, quindi, il diritto presuppone un mondo [...] che è però solo il riflesso di opzioni culturali, di categorie cognitive, condivise da una comunità di parlanti [...] Le leggi presumono conoscenze non possedute da chi è un nuovo arrivato". Cfr. **M. RICCA**, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del vento, Palermo, 2012, p. 45.



libertà di offendere²⁵ e non si possono ridicolizzare gratuitamente le idee altrui favorendo la creazione di un ambiente sociale sempre più aggressivo. La narrazione dei principi etici fondanti di una nazione va portata avanti nel rispetto di tutte le sue componenti, anche dell'ultimo immigrato, nell'intento di creare un clima di condivisione e di inclusione²⁶ e nello sviluppo delle facoltà critiche di ciascun individuo²⁷. L'amore per la nazione intesa, quale insieme di popolo e istituzioni, va sviluppato fin dai primi gradi dell'istruzione²⁸. In questa prospettiva la libertà di espressione e di critica rimane centrale, ma essa va contestualizzata in un sistema giuridico che non rinuncia a ribadire l'insieme dei propri valori fondamentali: lo sviluppo di un'etica pubblica dei valori è condizione necessaria per un'efficace tutela della libertà di pensiero e di dissenso che, altrimenti, diverrebbero solo spinte disgregatrici della società²⁹. Al contempo, però, la dimensione istituzionale deve mantenersi leggera, liberale, così da non avere la pretesa di indicare ai cittadini che cosa fare nella propria esistenza e da poter catalizzare il consenso delle più varie concezioni di vita nel rispetto della libertà delle scelte individuali³⁰.

Accanto a questa opera di istruzione e di educazione alla diversità culturale e religiosa che deve essere prioritaria nell'azione delle istituzioni, affermare che il diritto penale è insufficiente, ma soprattutto inadeguato a gestire il pluralismo religioso, non significa negare un ruolo al diritto nel

²⁵ In questo senso si veda **S. PRISCO**, *Je suis Charlie*, cit., p. 3; **N. COLAIANNI**, *La libertà di religione e il diritto di satira, ci sono dei limiti?*, in *Vatican Insider - La Stampa*, 14 gennaio 2015 (vaticaninsider.lastampa.it/documenti/dettaglio-articolo/articolo/colaianni-38558/); **J. MARTÍNEZ-TORRÓN**, *La tragedia*, cit., p. 31; **G.G. VECCHI**, *L'intervista a Papa Francesco. Serve una paternità responsabile. La famiglia ideale è quella con tre figli*, in *Corriere della Sera*, 20 gennaio 2015, p. 18.

²⁶ Su questi temi si veda **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., pp. 260-261. Come ben sottolinea l'A., l'esigenza di una corretta narrazione dei valori fondanti della nazione per l'instaurazione della democrazia in Europa era sottolineata già da Giuseppe Mazzini che affermava la necessità di generare i sentimenti utili, quali fratellanza, uguaglianza tra gli uomini e dinanzi alla legge, attraverso una corretta riforma dell'istruzione. Cfr. **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., pp. 74-75.

²⁷ **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., p. 267.

²⁸ **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., p. 303.

²⁹ "Ogni buona società ha idee chiare su cosa è bene e su cosa è male. [...] La libertà di espressione non è messa a repentaglio dall'appassionata retorica diretta agli obiettivi e ai fini più alti della società: i dissidenti rimangono liberi di contestare anche quegli obiettivi. [...] (N)on c'è nulla di illiberale in una società che insiste per conseguire i propri obiettivi ricorrendo a tutto il supporto emotivo possibile". Cfr. **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., p. 465.

³⁰ **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., p. 468.



suo complesso per la gestione della diversità. Negli anni 90 del '900 già la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo³¹ aveva in più giudizi affermato che è compito degli Stati creare le condizioni adatte a consentire a tutti i cittadini il pacifico godimento dei diritti contenuti all'interno della Convenzione stessa. In materia di libertà di religione e di libertà di espressione, quindi, gli Stati dovrebbero assumere quelle determinazioni atte a consentire a tutti coloro che si trovano sul proprio territorio di soddisfare i propri bisogni religiosi in regime di parità, determinazioni che possono consistere nell'imposizione di restrizioni alle libertà dei singoli che siano proporzionate e idonee a consentire il libero esercizio della libertà religiosa. Necessarietà e proporzionalità che devono per forza, però, essere valutate alla luce dei criteri sanciti dall'art. 9.2 della Convenzione³². Utile potrebbe allora essere la creazione di indicatori sulla scorta dei concetti di pericolosità potenziale lesiva della libertà di religione altrui e della dignità umana dei credenti di un determinato credo.

È questa di fatto la teoria delle azioni positive che ha trovato notevole applicazione in tema di diritto antidiscriminatorio, ma che è difficile valutare quanto senso possa trovare nella disciplina dei rapporti tra libertà di espressione e di libertà di religione, specie tra privati, dove ogni ingerenza da parte dello Stato implica un'inevitabile gerarchia di merito nella tutela di aspetti della personalità umana che sono per propria natura complementari. È pur vero, però, che non sono sati infrequenti interventi delle autorità in questo senso in materia di blasfemia e lesione del sentimento religioso dove la libertà di espressione dei singoli ha dovuto cedere il passo. Molti dubbi permangono però sul ragionamento seguito dalla Corte Europea che, di fatto, dal caso *Otto Preminger* - passando per il caso *Handyside* fino al caso *I.A. v. Turkey* e al recente *E.S. v. Austria* - accorda al sentimento religioso ampia tutela estendendo di fatto la portata dell'art. 9 della Convenzione e gravando i comuni cittadini di una responsabilità che forse l'interpretazione della convenzione dovrebbe riservare a ben altri soggetti, come vedremo più avanti.

³¹ Per tutti si veda *Teresa Dubowska and Tomasz Skup v. Poland*, Application n. 33490/96 e 34055/96, 18 aprile 1997, par. 2: "[...] there may be certain positive obligations on the part of a State inherent in an effective respect for rights guaranteed under Article 9 of the Convention, which may involve the adoption of measures designed to secure respect for freedom of religion even in the sphere of the relations of individuals between themselves. Such measures may, in certain circumstances, constitute a legal means of ensuring that an individual will not be disturbed in his worship by the activities of others".

³² Per approfondimenti su questo punto si rinvia a **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, p. 166 ss.



(b) Non sono soltanto le istituzioni pubbliche che possono contribuire alla creazione di un clima sociale di maggior rispetto e tolleranza. Proprio per prevenire la necessità della sanzione penale, *extrema ratio* del sistema, esistono una serie di fonti regolamentari intermedie: i codici deontologici predisposti sia dagli ordini professionali dei soggetti che operano nel mondo dei *mass media*, sia dai singoli organi di comunicazione possono collaborare in modo proficuo, in relazione alla trasmissione delle notizie, per lo sviluppo di un clima sociale più attento alla dignità della persona³³. Gli operatori della comunicazione rivestono, infatti, un ruolo preminente nella formazione dell'opinione pubblica per tutto ciò che concerne le tematiche di maggior rilievo sociale³⁴: essi hanno una responsabilità³⁵ nell'esercizio della libertà di informazione e di stampa direttamente collegata al ruolo che svolgono nella società. Il modo in cui la religione in genere o una religione in particolare è descritta e presentata all'opinione pubblica condiziona la comprensione dei fenomeni a essa collegati. Ciò non significa solamente che la libertà di informazione e di stampa va esercitata entro i limiti stabiliti dalla legge penale, in particolare avendo riguardo ai divieti di discriminazione e incitamento all'odio, ma anche che vanno evitati fenomeni di vittimizzazione e di esclusione basati sui pregiudizi e sulle differenze sociali. In altre parole, il concetto di dignità umana, nel senso indicato da Waldron, deve costituire il limite e al contempo l'obiettivo degli operatori del mondo dei *mass media*, senza scadere in fenomeni di falso buonismo e di *politically correct* che non contribuiscono alla formazione di un'opinione pubblica critica e indipendente.

Il Manifesto di Assisi, presentato il 7 ottobre 2018, si pone in questo solco³⁶. Nato dalla collaborazione tra Articolo 21 e rivista San Francesco, pone un decalogo di buone pratiche perché l'informazione possa essere rispettosa delle differenze, imparziale, critica e costruttiva senza scadere nel semplice *politically correct*.

³³ Anche in questo caso a titolo di esempio si rinvia al *BBC code of practice, sec. 12 Religion*, (www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-religion-introduction/); *Carta dei doveri del giornalista*, 1993, (www.odg.it/content/carta-dei-doveri-del-giornalista).

³⁴ **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit., p. 309.

³⁵ Sul concetto di responsabilità si veda **P. DI LUCIA**, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*, in N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 11-30.

³⁶ Cfr. Manifesto di Assisi, 7 ottobre 2018 (riforma.it/it/articolo/2018/08/23/il-manifesto-di-assisi).



Un'informazione che sia davvero rispettosa della diversità culturale e religiosa deve presentare i fatti in maniera oggettiva dando i "numeri" del fenomeno e avendo attenzione alla forza dirompente delle parole. Le notizie devono essere immesse nell'arena dell'informazione quasi secondo un principio evangelico: non scrivere degli altri quello che non vorresti fosse scritto di te.

A prima vista Il Manifesto esprime concetti di buon senso giornalistico, ma accogliere questi inviti implica una profonda riflessione sul ruolo del giornalista nella moderna società dell'informazione che sempre più spesso rincorre il sensazionalismo³⁷. Non solo. Un'informazione che sia davvero tale impone un ripensamento da un lato sul ruolo delle religioni nello spazio dell'informazione e sulla regolamentazione della presenza dell'informazione religiosa sui canali televisivi pubblici e privati, nonché nel mondo della carta stampata, dall'altro sulla capacità delle comunità religiose di avere accesso ai canali di informazione privati e pubblici. Questi ultimi hanno sicuramente una responsabilità maggiore nel garantire non solo il pluralismo dell'informazione religiosa, ma anche il rispetto degli interessi collettivi nella formulazione dei programmi³⁸.

Il Testo Unico sui Doveri del Giornalista³⁹ (27 gennaio 2016) affronta il tema della correttezza dell'informazione a tutto tondo, apportando un riordino delle diverse norme deontologiche in materia e indicando i possibili rimedi laddove il giornalista non rispetti i criteri di correttezza professionale. I principali rimedi proposti sono la rettifica e, per i casi più gravi, il procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III della L. 69/1963 sull'Ordine dei Giornalisti. Tali tipologie di sanzioni, specie la rettifica, si legano a doppio filo con il tema dell'informazione nell'era digitale e del diritto all'oblio. Se si assume come caratteristica principale dell'informazione digitale e dell'odio *on line* la persistenza⁴⁰, cioè

³⁷ Sul tema del sensazionalismo si focalizza espressamente la Carta di Roma, del 2016, e le sue recenti *Linee Guida per l'Applicazione della Carta di Roma* pubblicate nel 2018 (www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2018/10/Linee-guida-CartadiRoma.pdf). La Carta di Roma indica i principi per una corretta informazione giornalistica in tema di immigrazione che sia tesa a evitare la stereotipizzazione dell'altro e la diffusione di notizie lesive dei diritti fondamentali dell'uomo, quindi della dignità umana. Per approfondimenti si veda *Linee Guida per l'Applicazione della Carta di Roma*, p. 37.

³⁸ Sul tema si veda N. Doe (ed.), *The portrayal of religion in Europe: the media and the arts*, Peeters, Leuven, 2004, e in particolare il saggio conclusivo di N. DOE, *Religion and media law in Europe: a comparative study*.

³⁹ Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista è reperibile all'indirizzo www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288.

⁴⁰ Sulle caratteristiche dell'odio on line si veda G. ZICCARDI, *L'odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2016, p. 78 ss.



l'impossibilità di fatto di eliminare del tutto una notizia dal mondo digitale una volta che questa vi sia stata immessa, l'importanza della correttezza dell'informazione assume ancora maggior rilievo. Posto che nel mondo digitale le notizie circolano in maniera sostanzialmente incontrollata, spesso prive di una fonte certa, più difficile diviene l'esercizio da parte degli ordini di categoria di un efficace controllo della deontologia professionale, senza contare che chiunque può immettere informazioni nella rete senza controllo o restrizioni se non *ex post*. Ciò, in via di principio è corretto, poiché costituisce un diretto riflesso dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ma pone a dura prova la reale capacità di critica e comprensione dell'utente finale. L'utilizzo di rimedi quali la rettifica, la controparola sono sicuramente utili, ma insufficienti ad arginare l'odio e i suoi potenziali effetti una volta che il processo si è innescato⁴¹. In questa prospettiva, quindi, il sistema educativo ritorna a essere centrale per la formazione nei cittadini di un solido apparato critico.

(c) Anche le comunità religiose, quali corpi intermedi con alto valore sociale in cui si esplica la personalità umana, possono fare molto per contribuire a un percorso di crescita collettiva.

Le religioni hanno riguadagnato visibilità nello spazio pubblico e hanno assunto di fatto il ruolo che fino a pochi decenni fa era occupato dalle grandi ideologie politiche, assumendone anche i difetti in termini di creazione del "nemico" a cui opporsi con forza. La condanna dell'intolleranza religiosa e il recupero di un dialogo interreligioso proficuo, nel rispetto reciproco e nell'adesione alle regole dei sistemi democratici, è la vera sfida per tutte le religioni che intendano trasformarsi da "agenzie di contrasto" in elementi propulsivi del progresso sociale. La condanna decisa delle forme violente di radicalizzazione religiosa e l'emarginazione dei predicatori estremisti sono solo alcuni elementi che potrebbero favorire una nuova presenza delle religioni nella sfera pubblica, capace di rispettare pienamente anche le componenti più laiche della società⁴². È impossibile e, forse, irragionevole chiedere a una persona profondamente religiosa di agire nello spazio pubblico in maniera totalmente "laica", ma è necessario in ogni caso che l'agire nella dimensione pubblica dei credenti e dei non credenti sia ispirato al rispetto reciproco, specie quando sono in gioco temi

⁴¹ Sugli strumenti di reazione all'odio si rinvia al rapporto UNESCO, *Countering Online Hate speech*, 2015 (unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231); G. ZICCARDI, *L'odio on line*, cit., p. 79.

⁴² Si veda a tal proposito il recente contributo di P. STEFANÌ, *Pugni e fumetti. Delle ideologie e delle religioni*, in *Il Regno-Attualità*, 1/2015, p. 66 ss.



politicamente sensibili, se non si vuole scivolare nel fondamentalismo o in un laicismo altrettanto ideologico ed escludente⁴³.

In questo senso la *Marrakesh Declaration*⁴⁴, la *Beirut Declaration*⁴⁵ e la *Washington Declaration*⁴⁶ tracciano un percorso per tutte le religioni che si vogliono attivamente impegnare nella creazione di una società rispettosa di tutte le credenze e nella ferma condanna degli estremismi.

(d) Non solo i *mass media*, ma anche tutti coloro che hanno la responsabilità di parlare in pubblico - tra cui politici, *leaders* religiosi, insegnanti - devono essere coscienti dell'importanza del corretto uso delle parole e della scelta di un adeguato codice comunicativo. In questi casi non è tanto l'espressione del proprio odio l'aspetto di interesse, quanto il contributo - qualificato poiché viene da soggetti pubblicamente esposti - che si dà alla creazione di un clima di ostilità verso gruppi di persone identificate solo per caratteristiche comuni, o meglio, per stereotipi a carattere totalizzante⁴⁷. La diffusione di idee basate sull'odio, quindi, è pericolosa in sé perché mina le basi stesse della convivenza civile senza che ciò richieda per forza la commissione di qualche reato in relazione alle idee propuginate. Non a caso le Linee Guida per l'Applicazione della Carta di Roma del 2018 raccomandano ai giornalisti di limitare la copertura mediatica di tutti quei discorsi politici ad alto contenuto di odio⁴⁸. *Hate speech* non è solo, quindi, l'istigazione alla commissione vera e propria di

⁴³ Su questi temi si è espresso Eric Pickles, parlamentare britannico in quota ai Conservatori, in una intervista al *Church Times*. Cfr. G. DRAKE, *Glad I took on the secularist bigots*, in *Church Times*, n. 7934, 10 April 2015, p. 3.

⁴⁴ La *Marrakesh Declaration* è stata resa pubblica nel 2016 sotto l'alto patrocinio del Re del Marocco, e rappresenta il primo tentativo del mondo islamico di riflettere sulla condizione delle minoranze religiose nei paesi musulmani. Nella carta, prendendo spunto dalla Carta di Medina e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si afferma la libertà di culto per tutti senza restrizioni.

⁴⁵ La cosiddetta *Beirut Declaration on "Faith for Rights"*, è il documento conclusivo di un *expert seminar workshop* promosso dall'*Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights (OHCHR)* in cui le religioni riconoscono di dover giocare un ruolo attivo per la promozione e la salvaguardia della convivenza pacifica tra le diverse fedi e credenze non teiste, nonché per la promozione della dignità umana in tutte le formazioni sociali in cui l'uomo partecipa e sviluppa la propria personalità.

⁴⁶ La *Washington Declaration* del 2018 si pone in un'ideale continuazione con la *Marrakesh Declaration* del 2016 e riafferma la centralità del diritto di libertà religiosa, di espressione e di coscienza per tutti gli uomini a prescindere dalla fede o dalla credenza di appartenenza.

⁴⁷ Si veda A. SPENA, *La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia*, 2016, pp. 594, 601, 603 che, proprio per questi motivi, definisce il discorso d'odio come un discorso-sineddoche.

⁴⁸ Si veda *Linee Guida per l'Applicazione della Carta di Roma*, cit., p. 37.



reati o atti di discriminazione basati sull'odio, ma anche la creazione di un clima di ostilità continua basato sulla diffusione di idee ad alto contenuto discriminatorio e/o violento. Resta, però, in questi casi il problema della distinzione e del bilanciamento con la libertà di espressione, bilanciamento che, se non ben attuato, rischia di scadere nella censura preventiva e di utilizzare vecchi strumenti normativi quali il reato di opinione. Se, quindi, nel reato di odio rientra anche la diffusione di idee che ne sono cariche, a maggior ragione chi ricopre un ruolo pubblico deve essere consapevole della grande responsabilità sociale che ha nel momento in cui immette il proprio pensiero nel mercato delle idee. Allo stesso modo, l'ordinamento deve sviluppare una serie di contromisure per arginare la diffusione delle idee che ne minano i valori di convivenza. La vicenda delle vignette danesi prima e di quelle di *Charlie Hebdo* dopo sottolineano una volta di più come la differenza tra la libera manifestazione del pensiero e un discorso di incitamento all'odio risieda non tanto nel contenuto del messaggio, ma nelle sue modalità espressive. Il medesimo contenuto, espresso in forme meno "ostili" o gratuitamente denigratorie e/o offensive, genera nel destinatario della comunicazione reazioni più pacate e maggiormente inclini alla comprensione delle ragioni altrui. Per dirla con Montaigne, "La parola appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta"⁴⁹ ed è proprio la metà di chi ascolta il nocciolo del problema: nel momento in cui il pensiero viene manifestato all'esterno non è più sotto il controllo dell'emittente con tutto ciò che ne consegue. Essere coscienti di questo processo costituisce il presupposto per maturare un'etica delle comunicazioni che ci riporta, in parte, al secondo punto di questo elenco - quindi ai codici deontologici - ma in parte costituisce un elemento di riflessione di portata più generale.

Il dialogo, quale imperativo etico dell'ascoltarsi, nel negoziato continuo della vita costituisce il presupposto per qualsiasi società che voglia porsi quali obiettivi la convivenza civile e la tolleranza, nell'uguale cittadinanza di tutte le sue componenti senza che nessuna di queste si senta "perdente" o meno degna di appartenenza⁵⁰.

⁴⁹ M DE MONTAIGNE, *Saggi* III, Cap. XIII, p. 2029, edizione a cura di F. Garavini-A. Tournon, Bompiani, Milano, 2012.

⁵⁰ La vita è un negoziato continuo e, che ci piaccia o no, ognuno di noi è un negoziatore in famiglia, sul lavoro, nella società. Adottare una logica non avversariale che - pur salvaguardando i principi che si ritengono irrinunciabili - miri a soluzioni *win win* costituisce la scelta più opportuna, anche se richiede uno sforzo cognitivo costante. Su questi temi si veda R. FISHER, W. URY, B. PATTON, *L'arte del negoziato. Per chi vuole ottenere il meglio in una trattativa ed evitare lo scontro*, Corbaccio, Milano, 2005.



3 - Alcuni casi pratici

A questo punto è bene verificare se le riflessioni fin qui teoricamente esposte trovano riscontro nella vita di ogni giorno e proprio tra quegli operatori sociali che rivestono posizioni sensibili per i temi fin qui trattati, se cioè effettivamente strumenti alternativi al diritto penale per la soluzione di contrasti tra diritti fondamentali sono concepibili e utili. In particolare ci si soffermerà su due tipologie di *speakers*: il politico e il leader religioso.

3.1 - Il leader politico

Le cronache riportano spesso le affermazioni di *leaders* politici che di fatto sono offensive della dignità di alcuni gruppi di persone individuati in ragione della razza o dell'appartenenza religiosa. Boris Johnson, parlamentare conservatore britannico, ha affermato che le donne musulmane che vestono il *burqa* e il *niqab* sono simili "a ladri di banca" e "cassette per le lettere" scatenando una ridda di polemiche sull'opportunità che un *leader* politico, membro della *House of Commons*, si esprimesse in questi termini a proposito di un sia pur piccolo numero di donne musulmane. Le affermazioni di Johnson, si è detto, sono profondamente lesive della dignità delle donne musulmane e potenzialmente foriere di episodi di intolleranza e di crimini aggravati dall'odio razziale e religioso nei loro confronti⁵¹. Molte sono state le reazioni di personalità religiose che hanno sottolineato come queste affermazioni causano divisioni profonde nella società giocando sulle paure dell'uomo medio. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal vescovo di Bradford presente nel momento in cui Johnson ha fatto le proprie dichiarazioni, queste esternazioni sono state in grado di svilire il dibattito intorno a questi temi degradando il discorso a chiacchiere da taverna.

Questo recente caso di cronaca in realtà fornisce un ottimo spunto per individuare i temi sottesi a questo tipo di esternazioni dei *leaders* politici:

1. stereotipizzazione di fasce più o meno larghe di popolazione. Discorso totalizzante, semplicistico, a-problematico;
2. degradazione delle istanze di dignità reclamate dalle minoranze a mere pretese irrazionali e/o di costume. L'associazione donna con velatura integrale a cassetta delle lettere costituisce una satira verbale che svilisce le istanze religiose, culturali e identitarie che indossare il velo integrale racchiude in sé;

⁵¹ Si veda A. BECKET, *Boris Johnson's burqa jokes are "harmful"*, in *The Church Times*, 17 August 2018, p. 2.



3. utilizzo delle paure di parte della maggioranza attraverso il ricorso a un preciso codice di comunicazione evocativo. Analogamente a quanto detto prima, l'associazione mentale tra donne con il *burqa* o il *niqab* a ladri di banca stimola le paure più profonde dell'uomo medio che vede nella non riconoscibilità dei tratti somatici delle donne una copertura per chi sa quali nefandezze, di fatto istillando il sospetto e il dubbio tra i consociati.

In realtà, ciò che Boris Johnson ha fatto con le parole non è molto diverso da una vignetta di Charlie Hebdo, cioè da una rappresentazione caricaturale e satirica di un gruppo di persone identificate da un comune tratto distintivo; ciò che cambia, però, è il peso del suo agire a causa della particolare posizione pubblica che Johnson ricopre quale leader politico conservatore e parlamentare. Sicuramente in relazione alle sue esternazioni si può parlare di inopportunità morale e politica, ma la domanda giuridicamente rilevante è se le sue affermazioni costituiscano legittima manifestazione del pensiero oppure integrino la fattispecie di istigazione all'odio razziale e religioso prevista dal *Racial and Religious Hatred Act 2006* oppure, ancora, se, assunta la rilevanza penale delle sue parole, la sua posizione di parlamentare lo protegga dalla possibile incriminazione. Al momento, però, non è dato sapere come le Corti britanniche si orienteranno sul caso.

Certo è, invece, che Boris Johnson non è il solo politico che ha fatto esternazioni di questo tipo.

Forse il caso più famoso è quello di Geert Wilders, politico olandese fondatore del Partito per la libertà, che in Olanda ha subito anche due procedimenti giudiziari a causa delle proprie esternazioni nei confronti dell'islam.

Il primo caso del 2011 ha visto Wilders imputato per istigazione alla discriminazione per odio razziale e religioso nei confronti dei musulmani per aver affermato che il Corano è come il *Mein Kampf* e che l'islam è una religione fascista. In questo caso è stato assolto dalle accuse perché in sostanza Wilders avrebbe esercitato la propria libertà di espressione vilipendendo l'islam in quanto tale e non dirigendo mai le proprie affermazioni nei confronti dei musulmani. Le sue affermazioni non sono state ritenute idonee a istigare odio nei confronti del gruppo dei musulmani globalmente intesi⁵². Nel 2016, invece, Wilders è stato condannato per

⁵² Si noti che gli articoli del codice penale olandese non distinguono tra gruppo etnico e gruppo religioso.

Section 137c

1. Any person who in public, either verbally or in writing or through images, intentionally makes an insulting statement about a group of persons because of their race, religion or beliefs, their hetero- or homosexual orientation or their physical, mental or



incitamento alla discriminazione di un gruppo di persone per aver affermato durante un comizio del 2014 che si sarebbe adoperato per ridurre il numero di marocchini in Olanda.

La differenza tra i due casi è di tutta evidenza: mentre nel primo caso, quello del 2011, si tratta di discorso offensivo nei confronti dell'islam quale religione, il secondo è chiaramente una fattispecie di incitamento all'odio e alla discriminazione nei confronti di un gruppo di individui. C'è stata sicuramente nell'istruzione del caso un uso strumentale del termine marocchini che è facile intuire nell'espressione di Wilders costituisca una sineddoche, ma anche a voler considerare il termine marocchini sostitutivo di musulmani la questione non sarebbe cambiata.

Orbene, il codice penale olandese punisce sì l'offesa alla sensibilità religiosa di un gruppo se effettuata attraverso espressioni vilipendiose⁵³, ma nel caso del 2011 la Corte olandese ha ritenuto che Wilders stesse esercitando legittimamente la propria libertà di espressione. Inoltre, essendo egli un politico, la Corte ha ritenuto che godesse di una particolare protezione poiché con le sue affermazioni stava partecipando al dibattito pubblico su temi di interesse collettivo e, benché le sue affermazioni utilizzassero una terminologia cruda e diretta, non si traducevano in un

intellectual disability, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category.

2. If the offence is committed by a person who makes a profession or habit of it or by two or more persons in concert, a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category shall be imposed.

Section 137d

1. Any person who publicly, either verbally or in writing or through images, incites hatred of or discrimination against persons or violence against their person or property because of their race, religion or beliefs, their sex, their hetero- or homosexual orientation or their physical, mental or intellectual disability, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category.

2. If the offence is committed by a person who makes a profession or habit of it or by two or more persons in concert, a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category shall be imposed

⁵³ Cfr. Sec. 147 Codice Penale Olandese

Section 147

Any person who:

1°. publicly, either verbally or in writing or through images, offends religious sensibilities by disparaging and blasphemous utterances;

2°. ridicules a minister of religion in the lawful performance of his duties;

3°. makes derogatory statements about objects used for religious celebration at a time and place at which such celebration is lawful;

shall be liable to a term of imprisonment not exceeding three months or a fine of the second category.



incitamento alla discriminazione e all'odio verso i musulmani, né in un attacco diretto ai musulmani globalmente intesi⁵⁴.

La questione di fondo è, ai sensi di quanto previsto dalla CEDU art. 10, comma 2, se affermare che l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero porta con sé doveri e responsabilità equivale, nel caso dei politici, a limitare tutte quelle manifestazioni del pensiero che sono in grado di nutrire a vario titolo sentimenti di intolleranza e discriminazione nella popolazione. Se, quindi, il politico debba giuridicamente astenersi dal manifestare certe convinzioni o se, al contrario, in virtù dell'importante ruolo svolto nel gioco democratico, gli sia consentito di esercitare in maniera estesa le proprie libertà con l'unico limite dell'incitamento alla commissione di reati e del divieto di incitamento ad atti discriminatori secondo quanto previsto dall'ICCPR art. 20(2).

La Corte europea dei diritti dell'uomo sembra porsi proprio in questa prospettiva poiché ammette che al discorso politico possano essere applicati criteri di tolleranza molto ampi. La Corte riconosce che una caratteristica intrinseca del discorso politico sia la ricerca di un codice comunicativo diretto, spesso crudo e impietoso, scevro da formule di circostanza: a volte, dice la Corte, nel discorso politico proprio il codice comunicativo crudo è il più politicamente efficace⁵⁵. Quindi la Corte tutela il sentimento religioso diffuso dei cittadini - di fatto estendendo la portata dell'art. 9 CEDU - ogni qual volta la libera manifestazione del pensiero si attua con modalità offensive del sentimento religioso degli altri, senza nulla aggiungere al dibattito pubblico su questi temi, mentre una sorta di "franchigia" è garantita al discorso politico a patto che questo non scada nel diretto incitamento di reati o nell'incitamento alla discriminazione⁵⁶.

La recentissima sentenza E.S. v Austria⁵⁷ sembra confermare esattamente questa tendenza. In questo caso, infatti, le offese alla persona del Profeta Maometto, definito pedofilo, e la pesante critica all'islam e ai suoi fedeli che ne è conseguita sono state ritenute un'illegittima manifestazione del pensiero perché non idonee a nutrire il dibattito

⁵⁴ Si veda sul punto **E. HOWARD**, *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe*, Routledge, Cambridge, 2018, p. 144 ss.

⁵⁵ *Handyside v the United Kingdom*, Application No. 5493/72 (1979-1980), 7 December 1976; *Féret v Belgium*, Application No. 15615/07, 16 July 2009; *Le Pen v France*, Application No. 18788/09, 20 April 2010; *Otegi Mondragon v Spain*, Application No. 2034/07, 15 March 2011, para 54. Per un'esauritiva ricostruzione si veda **E. HOWARD**, *Freedom of expression*, cit., p. 128.

⁵⁶ Cfr. **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 42-43; **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso*, cit., p. 260.

⁵⁷ *E.S. v Austria*, Application n. 28450/12, 28 ottobre 2018.



pubblico in quanto gratuitamente offensive dell'islam benché non vi fosse un incitamento all'odio vero e proprio. Il fatto che il discorso ritenuto offensivo fosse stato pronunciato durante un seminario per soli iscritti in un luogo aperto al pubblico - davanti a un limitato numero di simpatizzanti e avesse, quindi, una bassa potenzialità offensiva - non è stato giudicato rilevante a fronte della potenzialità denigratoria degli argomenti utilizzati.

Questa sentenza apre a una riflessione più ampia. Se la Corte ha giudicato il discorso oggetto del giudizio denso di affermazioni contenenti giudizi di valore idonei a porre in pericolo i fondamenti del vivere comune e della dignità umana, perché un tale giudizio di disvalore non può essere applicato anche al discorso politico? Se è vero che la libertà di espressione porta con sé doveri e responsabilità, tali oneri dovrebbero essere commisurati alla posizione di chi parla. Il politico, per sua natura, svolge un ruolo privato a forte interesse pubblico poiché connesso con l'esercizio della democrazia nel perseguimento dell'interesse e del progresso della nazione tutta. A fronte di ciò, il politico - quando esprime pubblicamente le proprie idee al di fuori dell'assise parlamentare - non dovrebbe quindi godere di un regime di impunità che ha, come diretto riflesso, l'effetto di legittimare nel mercato delle idee ideologie lesive di diritti fondamentali e della dignità di interi gruppi sociali. In altre parole, se gli Stati hanno, secondo la Corte⁵⁸, il dovere di creare le condizioni idonee a favorire la reale tutela dei diritti fondamentali di tutti, allora forse la teoria delle azioni positive se applicata a soggetti qualificati in ragione della funzione svolta potrebbe avere una realizzazione proporzionale e congruente con lo scopo. Il dilemma che si pone al legislatore è quindi se il principio di tolleranza non richieda esso stesso una qualche dose di intolleranza verso coloro che ne minano le fondamenta⁵⁹.

Il caso Wilders in Olanda è esemplificativo però del principio per cui è garantita una zona franca al discorso politico laddove non si traduca in un diretto incitamento alla discriminazione, ribadendo che la creazione di un clima di tensione e di disvalore nei confronti di una determinata religione e dei suoi aderenti non è sufficiente a creare una lesione della libertà religiosa stessa, limitandone di fatto l'esercizio. Pertanto queste esternazioni non sono sanzionabili dall'ordinamento nel bilanciamento tra diritti fondamentali. La restrizione non supera, cioè, il test di legittimità di cui al secondo comma dell'art. 10 CEDU secondo il quale la compressione della libertà di espressione per essere legittima deve essere prevista dalla legge,

⁵⁸ Si veda nota 31.

⁵⁹ Questione assai spinosa che ha già occupato tanti pensatori tra i quali gli illustri Karl Popper e John Rawls.



deve essere necessaria per garantire la pari fruizione dei diritti fondamentali in regime di democrazia e proporzionata rispetto al fine. Quando, di contro, il discorso politico diventa “odioso”, quindi incitamento alla discriminazione o alla commissione di reati di odio, allora non gode più di tutela privilegiata e può essere legittimamente ristretto per la tutela della dignità umana degli altri consociati.

Se ci si pone da una diversa prospettiva, se è vero che non c'è una lesione diretta della libertà di religione, sicuramente si può rinvenire una lesione della dignità umana di un'intera classe di soggetti, dignità umana che costituisce principio ordinatore di tutto il complesso della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e ragione ultima dell'istituzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stessa.

La giurisprudenza italiana, benché decisamente meno avvezza a trattare questioni di questo tipo, ha nondimeno affrontato il problema non tanto in materia di discorso politico contro gruppi religiosi, ma contro gruppi etnici, in particolare rom e sinti.

I casi che sono stati affrontati dalle Corti italiane hanno sempre riguardato politici di rilievo non nazionale, spesso amministratori locali, che hanno commesso reati di propaganda di idee razziste e xenofobe e di incitamento ad atti di discriminazione attraverso i *social networks*, Facebook nella specie. Questi soggetti hanno postato commenti in cui inneggiavano allo sgombero di campi rom con le ruspe o comunque alla discriminazione dei rom, nonché incitavano all'aggressione dell'allora ministro Kyenge.

In tutti questi casi⁶⁰ i giudici hanno rilevato come non possa essere considerata una manifestazione legittima del pensiero la propaganda di un razzismo differenzialista⁶¹ posto a fondamento di atti di incitamento alla discriminazione rivolti a un determinato gruppo etnico culturale. Tali esternazioni integrano pienamente il reato di incitamento alla commissione di atti discriminatori previsto dalla L. n. 654 del 1975, art. 3, a prescindere dall'accoglimento dell'istigazione stessa.

In realtà le esternazioni politiche di stampo discriminatorio sono divenute una costante della dialettica politica italiana, ma è doveroso operare un distinguo tra leader di partito e parlamentari. Per questi ultimi, infatti, la Costituzione prevede la non perseguibilità per i reati eventualmente commessi nell'esternazione delle proprie idee politiche *intra*

⁶⁰ Corte di Cassazione, sez. IV, n. 41819 del 2009; Tribunale di Padova, n. 1615 del 2013.

⁶¹ Il razzismo differenzialista è quello basato non solo sul concetto di superiorità razziale in senso biologico, ma anche culturale. Si veda *L'odio non è un'opinione. Ricerca su hate speech, giornalismo e migrazioni*, Bricks - Building Respect on the Internet by Combating hate Speech, 2016, p. 9 ss. (www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2016/03/r_elazione_bricks_bassa.pdf).



*moenia*⁶². Di fatto la giurisprudenza applica tale principio estensivamente garantendo una sorta di impunità ai parlamentari che esprimono idee razziste o comunque discriminatorie. In questo modo, però, si svilisce l'intento di escludere o comunque marginalizzare dal dibattito pubblico ideologie razziste o xenofobe, poiché di fatto queste hanno libera circolazione nel più alto consesso democratico⁶³. Ancora più preoccupante, infine, è che le Corti sembrano estendere nella sostanza tali garanzie ai leader di partito non parlamentari creando, nello spazio pubblico una categoria di discorsi esente dal sindacato della magistratura⁶⁴ che si ritrova poi nei programmi politici⁶⁵.

⁶² Costituzione italiana, art. 68; L. n. 140 del 2003.

⁶³ Si veda **M. MONTI**, *Libertà di espressione e hate speech razzista: un'analisi mediante le categorie di speakers*, 2015, p. 49 ss. (www.dirittifondametalit.it).

⁶⁴ Cfr. **M. MONTI**, *Libertà di espressione*, cit., p. 52.

⁶⁵ Qualche ultima considerazione va riservata ai programmi dei partiti politici. A mero titolo di esempio sono stati presi in considerazione il programma Salvini Premier della Lega Nord (www.leganord.org/salvini-premier) per le ultime elezioni politiche 2018 e quello di Alternative für Deutschland 2017. Come ormai accade da diverso tempo, il fenomeno religioso nei programmi politici italiani non costituisce più una materia sensibile nella misura in cui non esiste più una coerente politica ecclesiastica governativa (si veda tra tutti su queste problematiche **A. FERRARI**, *La libertà religiosa in Italia*, Carocci, Roma, 2012, in particolare il capitolo 7). Esiste però una questione "islam" a cui viene dato particolare rilievo. Il programma della Lega Nord (p. 8) ha un capitolo specifico intitolato "Rapporti con l'Islam" in cui si dichiara che la libertà religiosa non può fungere da strumento per godere di un trattamento privilegiato rispetto alle normali previsioni legislative che devono valere per tutti. In particolare si specifica la vigenza del divieto di poligamia, del dovuto rispetto del principio di eguaglianza, del divieto dell'occupazione abusiva di luogo pubblico anche per fini di preghiera. In materia di "Terrorismo" (p. 18) si invoca l'applicazione del modello austriaco, da cui si ricava il divieto di circolare in pubblico con il volto coperto, l'obbligo di utilizzare la lingua italiana nei sermoni in moschea, la mappatura dei centri di cultura islamica utilizzati come sale di preghiera, l'obbligo di iscrizione degli imam in un albo dopo adeguato percorso di formazione teologica, la perdita della cittadinanza a seguito di condanna per terrorismo (p. 8). In materia di "Politica estera" si sancisce il principio di prevalenza della legge nazionale e si crea una sorta di endiadi tra islam, immigrazione e terrorismo. Appaiono doverose alcune considerazioni. Innanzitutto la libertà religiosa viene presentata come uno strumento per ottenere vantaggi in violazione di norme generali e non come una libertà fondamentale a tutela della dignità dell'essere umano e della sua personalità. In questo senso è esemplificativo il discorso sui luoghi di culto che sono dipinti come circoli privati potenzialmente sovversivi. L'elenco, poi, di divieti, quali la poligamia, non sarebbe neppure necessario perché riguardano situazioni perfettamente contenibili con una corretta applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento e del limite dell'ordine pubblico nei suoi diversi ambiti, nonché del limite del buon costume. Le parti del programma che ci interessano non sono scritte con un tono direttamente vilipendio o sprezzante. Apparentemente ribadiscono principi fondamentali dell'ordinamento quali il



rispetto della legalità e l'uguaglianza di tutte le persone dinanzi alla legge. Eppure la sensazione che se ne ricava è di agitazione, di insicurezza, di necessità di difesa verso soggetti che pensano di potersi porre in una posizione di privilegio giuridico in virtù della propria appartenenza confessionale. Reclamare dalle istituzioni interventi a protezione della propria diversità in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale diviene elemento di sospetto che instilla nell'uomo medio la diffidenza verso chi proviene da un'altra cultura o da un'altra parte del mondo, a favore di una visione sempre più securitaria. Sicuramente i toni utilizzati non sono offensivi, ma sono idonei a dipingere l'altro in antitesi a un'idea condivisa di "italiano". Anche l'endiadi islam, terrorismo, immigrazione non è altro che una forma di *hate speech* molto sfumata, subdola, che non aggredisce direttamente il destinatario, ma è in grado di minare la base della convivenza sociale, cioè la fiducia. È un discorso legittimo nelle forme, politicamente efficace perché arriva alla coscienza delle persone, ma teso a minare la dignità umana nel senso inteso da Waldron, cioè la possibilità dei membri di alcuni gruppi di essere cittadini della società in regime di parità con gli altri non già perché la società sarebbe essa stessa discriminante, ma perché sarebbe il gruppo stesso che, con le proprie continue rivendicazioni identitarie, si pone fuori dai confini della convivenza civile.

Decisamente più esplicito è il programma di *Alternative für Deutschland* (www.afd.de/grundsatzprogramm-englisch/ capitoli 7, 8, 9) che riserva all'islam ben più spazio. Qui non si tenta neppure di fare un discorso esteso a tutte le religioni, ma vi è un diretto riferimento all'islam che viene percepito come estraneo alla cultura tedesca (capitoli 7.2 e 7.5), incompatibile con la cultura dei diritti umani, come dimostra la Cairo Declaration on Human Rights 1990, e con il sistema giuridico tedesco nel suo insieme, per cui non sono ammissibili giurisdizioni parallele come le *sharia' courts*. Il programma passa quindi in rassegna i punti di maggiore conflitto con l'islam per riaffermare: la prevalenza della libertà di espressione e di critica in materia religiosa a cui i musulmani devono adeguarsi; l'obbligo per gli imam di ottenere la certificazione governativa per officiare, di utilizzare sempre la lingua tedesca, eccezion fatta per la salmodia, di officiare solo in tedesco e in luoghi registrati a tal fine; l'esclusione di qualsiasi riconoscimento per le associazioni islamiche; il divieto di indossare il velo sul modello francese; il divieto di macellazione *halal* e *kasher*. In materia di istruzione si prevede: la chiusura delle scuole coraniche e l'impossibilità per gli studenti di musulmani di chiedere esenzioni dalle lezioni di nuoto, ginnastica, etc. perché tutte le materie curriculari concorrono alla determinazione del rendimento finale. Si stabilisce infine che gli insegnamenti relativi all'Islam nelle università devono essere garantiti da insegnanti tedeschi e impartiti in lingua tedesca. Si afferma esplicitamente che il multiculturalismo è un modello culturale sbagliato poiché pone sullo stesso piano cultura autoctona e cultura di immigrazione con conseguente corruzione e svilimento della prima. Sebbene il tono sia politicamente corretto, nondimeno la crociata di questo partito contro l'islam è iniziata e neppure si prova a intavolare una parvenza di politica ecclesiastica generale. Gran parte delle iniziative che il partito dichiara di voler perseguire sono profondamente contrarie alla cultura dei diritti umani che si afferma essere propria della Germania: inoltre si reclama la sospensione di diritti fondamentali, quali quello di libertà di religione, solo nei confronti dei fedeli musulmani con ovvie violazioni del principio di uguaglianza e non discriminazione. L'*hate speech* nei confronti dell'islam e dei musulmani è concettualmente evidente sebbene formalmente utilizzi un linguaggio *politically correct*; infatti il partito ha concorso legittimamente alle elezioni politiche tedesche riportando anche un buon successo di voti. Ciò porta ad affermare che il discorso politico gode di esenzioni più ampie rispetto alla mera manifestazione del



Eppure la *Charter of European Political Parties for a Non-Racist Society (Revised)*⁶⁶ va in direzione esattamente opposta perché impegna i partiti degli Stati dell'Unione a difendere i diritti fondamentali adottando anche strategie comunicative tali da non indurre fenomeni di intolleranza nei confronti delle minoranze etniche, nazionali e/o religiose ed evitando le stereotipizzazioni inutili.

3.2 - Il leader religioso

Il tema della riaffermazione di un'idea di società fondata sulla riaffermazione del patrimonio giudeo cristiano d'Europa non appartiene solo alla retorica politica, ma a volte anche a quella religiosa. In Gran Bretagna il recente caso *DPP v James McConnell*⁶⁷ ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del sermone religioso che diventa discorso politico. Mr. McConnell è un pastore protestante della Whitewell Metropolitan Church, North Belfast, che ha diffuso su internet un sermone in cui affermava che l'islam è un culto pagano, barbaro, satanico, forgiato all'inferno.

Portato a giudizio per violazione del *Communication Act 2003* con l'accusa di avere utilizzato un pubblico mezzo di comunicazione radiofonica per diffondere messaggi esageratamente oltraggiosi e tesi a incitare disprezzo e discriminazione, l'imputato è stato assolto perché la Corte ha ritenuto che il messaggio veicolato dal pastore non potesse essere considerato eccessivamente oltraggioso poiché troppo generico. In altre parole il pastore non avrebbe sufficientemente circostanziato le proprie affermazioni non oltrepassando il livello della *boutade* e non rappresentandosi minimamente le possibili conseguenze sulle altre persone del messaggio veicolato. In pratica McConnell avrebbe tenuto una condotta maggiormente assimilabile alla diffamazione delle religioni⁶⁸ che all'incitamento all'odio e alla discriminazione veri e propri. La principale preoccupazione della Corte appare non tanto quella di proteggere le

pensiero e che i politici in generale godono di una zona franca sulla base dell'assunto secondo cui anche le idee invise alla maggioranza devono trovare posto nel confronto democratico.

⁶⁶ Questa carta ha avuto una prima formulazione nel 1998 e poi è stata revisionata nel 2017. Voluta dalla *European Union Consultative Commission on Racism and Xenophobia*, approvata dalla *Parliamentary Assembly of the Council of Europe* per combattere fenomeni di razzismo e intolleranza nei confronti dei Rom e dei Sinti, in realtà oggi si estende a tutte le forme di razzismo e intolleranza.

⁶⁷ *Dpp v. James McConnell* [2016] NIMag 1.

⁶⁸ *E.S. v Austria*, Application n. 28450/12, 28 ottobre 2018.



minoranze, ma di evitare in ogni modo il rischio di censurare messaggi offensivi ma pur sempre legittimi⁶⁹. Preoccupazione che però non sembra condividere la Corte di Strasburgo che, invece, anche nel recente caso E.S. v Austria, ribadisce la necessità di limitare le manifestazioni del pensiero meramente offensive di una religione al fine di tutelare il sentimento religioso diffuso dei cittadini appartenenti a una determinata fede anche qualora l'offesa rimanga talmente generica da configurare una mera diffamazione delle religioni. La Corte EDU, che in tal modo si espone alla critica di sterilizzare di fatto il mercato delle idee, ha quindi assunto un atteggiamento più restrittivo delle Corti nazionali (che in casi di vilipendio della religione sono orientate ad avere più riguardo per la libertà di espressione) e sembra applicare a questi casi un criterio di *self restraint* più stringente sulla base del comma 2 dell'art. 10 CEDU.

Il caso di McConnell comunque non è isolato. Terry Jones, un pastore di una piccola chiesa in Florida, nel 2010 ha annunciato di voler bruciare il Corano nel nono anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. In quell'occasione si mossero il Ministro della Difesa Robert M. Gates, il Segretario di Stato Hillary Clinton e lo stesso Presidente Obama per convincerlo a desistere in considerazione dei pesanti disordini che avrebbero potuto scatenarsi in patria e all'estero⁷⁰ ai danni del personale militare USA e delle ambasciate.

Viene da chiedersi, però, come mai l'*hate speech* religioso sia così potente, specie quando esce "dai pulpiti delle Chiese" per abbracciare tecniche comunicative più laiche e di impatto. Forse la ragione è da ricercarsi nel fatto che, in questi casi, Dio diventa oggetto del discorso e soggetto legittimante il discorso stesso, per cui uno stesso argomento "vale di più" se pronunciato da un uomo di Chiesa⁷¹ anche laddove il discorso non riguardi verità di fede.

Un pastore svedese è stato condannato il 29 gennaio 2004 a un mese di prigione da un tribunale di primo grado per aver manifestato opinioni lesive della dignità degli omosessuali in un sermone pronunciato il 20 luglio 2003 nella chiesa della propria comunità religiosa. È questo il caso Ake Green⁷², un esempio di *hate speech* pronunciato dal pulpito nell'esercizio

⁶⁹ Si veda su questo punto il precedente *Karsten v. Wood Green Crown Court* [2014] EWHC 2900 (Admin).

⁷⁰ Cfr. J.C. KNECHTLE, *Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference that Makes a Difference*, in J. Temperman, A. Koltay (eds.), *Blasphemy and freedom*, cit., 2017, p. 214-215.

⁷¹ Si veda più diffusamente sul tema C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 51.

⁷² Per approfondimenti si rinvia a C. CIANITTO, *Tra Hate Speech e Hate Crime: la giurisprudenza statunitense e il caso Ake Green*, in *L'Indice Penale*, 2/2008, p. 757 ss.



della libertà di magistero. Nel sermone il pastore aveva sostenuto che l'omosessualità è peccato, frutto di una scelta personale (e non di un'alterazione fisiologica e/o di una predisposizione genetica) contrastabile dall'individuo. Tali affermazioni venivano giustificate attraverso la citazione di alcuni passi biblici. Dapprima condannato dal Tribunale svedese per aver espresso un'opinione irrispettosa degli omosessuali, è stato assolto dalla Corte d'Appello che ha operato un complesso bilanciamento tra libertà di religione e libertà di espressione affermando che i ministri di culto non possono evitare di pronunciare *ex catedra* le verità di fede della propria confessione religiosa fondate su passi della propria Rivelazione anche se queste possono essere lesive della dignità di alcune minoranze.

Emblematico a tal proposito è anche il caso dell'omicidio di Yitzak Rabin del 1992. L'assassinio, per mano di un ebreo ultraortodosso, era stato preceduto da una massiccia campagna delle organizzazioni più estreme dell'ortodossia ebraica contro Rabin, considerato un traditore della causa ebraica e quindi *rodef*⁷³. Non solo. La sera prima dell'omicidio un gruppo di rabbini ultraortodossi si era riunito sotto la sua casa per pronunciare la *pulsa denura*⁷⁴, una sorta di maledizione collettiva che scende sul *rodef*, legittimando di fatto la sua uccisione da parte di qualsiasi ebreo di buona.

Un episodio come questo è un perfetto esempio del dilemma che si pone ai giudici: è possibile e opportuno ritenere lecita ogni manifestazione del pensiero, a prescindere dagli effetti che questa possa portare con sé? E in particolare il *religious hate speech* deve sempre essere ammesso, pur conoscendo la forte carica dirompente che esso può avere sulle coscienze più deboli e sensibili?

Rispondere affermativamente a queste domande significa tutelare ampiamente le minoranze religiose, incluse quelle più estremiste, che potranno legittimamente diffondere il proprio messaggio. In contesti sociali multi-religiosi ad alto tasso di conflittualità, però, un orientamento di questo tipo potrebbe portare a conseguenze devastanti. Una soluzione potrebbe essere quella di limitare il *religious hate speech* dei ministri di culto solo se pronunciato fuori dai luoghi di culto poiché non costituirebbe più

⁷³ *Rodef* è l'ebreo che abbia attentato alla vita o alla proprietà di un altro ebreo e il *din rodef* è il dovere di ucciderlo che sorge in capo agli altri ebrei. In sostanza Rabin, a seguito dei negoziati di Camp David, era accusato dagli ultraortodossi di attentare alle proprietà dei suoi stessi connazionali a causa del previsto ritiro dei coloni ebrei dalla West Bank. Sul caso si rinvia a C. CIANITTO, *Quando la parola*, cit., p. 51 ss., e alla bibliografia *ivi* citata.

⁷⁴ Nel caso di Rabin la *pulsa denura* fu pronunciata dall'*International Rabbinical Coalition*. Sul caso Rabin si veda A.N. GUIORA, *Freedom from Religion. Rights and National Security*, Oxford University Press, Oxford, 2013, 2^a ed., p. 38 ss.



esercizio della libertà di magistero. Questa impostazione è però discutibile poiché confina la medesima libertà, di fatto, solo all'esercizio degli atti di culto. In ogni caso, questa posizione non elimina il problema, poiché un discorso di odio pronunciato durante un sermone all'interno di un luogo di culto non è certo meno pericoloso di uno pronunciato in un'altra occasione al di fuori di tale luogo, anche se la platea dei possibili destinatari è più limitata.

4 - Conclusioni

Questo scritto è partito dall'assunto secondo cui in una società democratica utilizzare lo strumento del diritto penale per limitare i contrasti tra diritti fondamentali si presenta come inefficace, poiché non riesce a prevenire fenomeni di intolleranza linguistica nei confronti delle minoranze e l'incitamento alla discriminazione e all'odio. Inoltre la sola repressione penale, non sostenuta da un progetto educativo e culturale di lungo periodo che immunizzi la società dai germi dell'intolleranza, non potrà mai essere risolutiva.

I casi analizzati sembrano confermare questa valutazione. Il giudice penale e la norma penale sono intervenuti su situazioni già concretizzate nella realtà per porre un rimedio o un freno a condotte già poste in essere. Di fatto, però, il legislatore e il giudice hanno creato sacche di impunità, per i politici e i *leaders* religiosi in particolare, tradendo il proprio compito di creare le condizioni sociali adeguate affinché ogni cittadino possa svolgere la propria personalità senza incorrere in discriminazioni di sorta. Nel contempo le istituzioni hanno perso anche l'occasione di attuare una funzione general preventiva: sdoganando di fatto condotte verbalmente devianti e lesive della dignità umana, rinunciano a trasmettere ai consociati quegli ideali che fondano le condotte compatibili con l'ordine democratico e che ne incarnano i principi fondanti.

L'educazione alla diversità culturale e religiosa in ogni ambito della vita associata è sicuramente il vero antidoto della società democratica al discorso di odio. Nel medio periodo, però, mentre si lavora sulla creazione di competenze di tolleranza, è necessario che magistratura e potere legislativo agiscano in sinergia per arginare l'intolleranza ricreando un'etica del discorso pubblico, da un lato sanzionando l'intemperanza verbale anche dei personaggi politici, dall'altro ostracizzando certe argomentazioni dai dibattiti legislativi. Le società contemporanee devono ritrovare l'entusiasmo di trasmettere a chi già vive in esse e a chi vi arriva la bellezza e la ricchezza delle libertà e dei diritti fondamentali frutto delle proprie radici e della propria storia, non in chiave protezionistica o nazionalistica



ma quale patrimonio comune da condividere, in cui riconoscersi o, meglio ancora, in cui identificare le proprie potenzialità per poter accogliere e sperimentare una convivenza plurale a tutto tondo.

Gli intellettuali sono sensibili ormai da tempo a questo tematiche e si sforzano di creare nuove categorie concettuali che possano promuovere lo sviluppo dei diritti individuali abbinati a una dimensione di rispetto reciproco. Un esempio di questa ricerca è la nuova categoria dei diritti aletici⁷⁵: si tratta non tanto di diritti in senso tecnico giuridico, ma piuttosto di interessi collettivi a che la società si sviluppi in modo da garantire la libertà dei singoli, ma nel rispetto anche della collettività tutta.

Sul fronte della società civile, i *media* devono poi combattere la stereotipizzazione a tutti i livelli insieme alle confessioni religiose che possono recuperare un patrimonio scritturale, che tutte le religioni hanno, che spinge l'uomo al rispetto reciproco e all'ecumenismo diffuso.

Finché i partiti politici, così come le organizzazioni religiose, si limiteranno a sfruttare le paure dei propri elettori e dei propri fedeli non si riuscirà a uscire dalla dinamica noi *vs.* gli altri.

Un esempio di recupero positivo delle proprie radici è l'ultimo libro⁷⁶ dell'attuale Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, dove si afferma che per creare una società britannica più giusta e inclusiva per tutti, britannici di lunga data e non, bisogna recuperare i fondamenti positivi dell'identità britannica, tra cui anche le profonde radici cristiane, e costruire a partire da essi. Muovendo da queste premesse, afferma che certi modelli di pluralismo - volti a dare rilevanza negli ordinamenti occidentali a forme di giustizia confessionale per loro natura asimmetriche rispetto alle parti in causa - sono inattuabili e contrari ai principi fondanti dell'ordinamento non perché frutto di una cultura altra da cui difendersi, ma perché incompatibili con i fondamenti stessi della società inclusiva che altrimenti tradirebbe le sue premesse e promesse. Questo non costituisce certamente un *hate speech*, bensì un contributo al dibattito culturale e sociale. Questa è politica ecclesiastica senza infingimenti, partecipazione attiva e positiva delle confessioni religiose al dibattito democratico e non discriminazione delle persone in ragione del credo.

Perché, come dice Marta Nussbaum, la giustizia ha bisogno dell'amore⁷⁷.

⁷⁵ Si veda a proposito il recente libro **F. D'AGOSTINI, M. FERRERA**, *La verità al potere, Sei diritti aletici*, Einaudi, Torino, 2019.

⁷⁶ **J. WELBY**, *Reimagining Britain. Foundations for hope*, Bloomsbury Continuum, London, 2018.

⁷⁷ **M.C. NUSSBAUM**, *Emozioni politiche*, cit.